



Dott. Rocco GUGLIELMO

STATUTO della

"FONDAZIONE VILLA DELLA FRATERNITA' ETS"

PREMESSA STORICA

Il Sacerdote VARANO EDOARDO nato a Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (CZ) il 2 settembre 1920 da lungo tempo (e precisamente dall'anno 1957), oltre che al sacerdozio, ha dedicato la sua vita - avvalendosi dell'operato delle "Suore delle Poverelle" di Bergamo - all'assistenza degli anziani (con preferenza per quelli svantaggiati per condizioni fisiche economiche e familiari), ospitandoli originariamente nel vecchio fabbricato costruito nel 1932, denominato Case Popolari, ridotto a rudere abbandonato in conseguenza della permanenza, durante la guerra, di numerosi sfollati di Cassino, distrutta. Detto fabbricato del Comune di Sant'Andrea Jonio, sito in Via Roma 122, su domanda scritta del sacerdote Edoardo Varano, è stato dato a lui, con regolare delibera, perché ristrutturato e ampliato, fosse reso idoneo al fine predetto e successivamente, in seguito alle richieste più numerose anche all'assistenza di Sacerdoti e di coppie di coniugi anziani, ospitandoli dal 1989 in un nuovo fabbricato in Via della Fraternità, realizzato avvalendosi solo delle offerte dei benefattori, soprattutto compaesani, e confidando sempre nella Divina Provvidenza, mai venuta meno.

Negli anni '90 per consentire agli andreolesi e agli abitanti dei paesi limitrofi di avere anche un'efficiente struttu-

	ra sanitaria, dotata di attrezzature necessarie per la riabi-	
	litazione motoria e per la diagnosi, all'interno della quale	
	possano svolgere la loro attività medici specialisti mossi	
	anche da spirito di volontariato, il Fondatore, allo scopo	
	di limitare pure per quanto possibile l'esodo di malati ver-	
	so il nord con gravi disagi economici, ha, altresì, edifica-	
	to, sempre a sua cura e spese ed utilizzando le generose of-	
	ferte di coloro che hanno sempre creduto in lui, un fabbrica-	
	to in via della Fraternità, destinato ai vari servizi ambula-	
	toriali.	
	In data 26 luglio 2005 Don Edoardo Varano, sempre nello spi-	
	rito di rendere un servizio al territorio ha costituito la	
	Fondazione denominata "Fondazione Villa della Fraternità -	
	Onlus". Nell'anno 2009 la nascente Fondazione, al fine di ri-	
	spondere ad una grave carenza esistente nella provincia di	
	Catanzaro, decideva di riconvertire una parte della struttu-	
	ra ambulatoriale, in una struttura residenziale per pazienti	
	terminali - Hospice.	
	Articolo 1	
	Denominazione	
	---E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE VILLA	
	DELLA FRATERNITA' ETS" .	
	---La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo	
	Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazio-	
	ne disciplinato dal Codice del Terzo Settore (d.lgs.	

	117/2017) e dal Codice Civile.	
	Articolo 2	
	Sede	
	---La Fondazione ha sede in Sant'Andrea Apostolo dello Ionio.	
	---Il consiglio d'Amministrazione della Fondazione potrà i-	
	stituire sedi secondarie e rappresentanze in altre località	
	dello Stato ed anche all'estero.	
	---Il trasferimento della sede, nell'ambito dello stesso co-	
	mune, non costituisce modifica statutaria, ma dovrà formare	
	oggetto di comunicazione all'Autorità Competente.	
	Articolo 3	
	Finalità, scopo e attività	
	La Fondazione non ha scopo di lucro neanche indiretto, perse-	
	gue principalmente finalità civiche, solidaristiche e di uti-	
	lità sociale mediante lo svolgimento di attività di interes-	
	se generale indicate alle lettere a)-b)-c)-d)-g)-h)-k)-q)-u)	
	dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 di seguito	
	specificate:	
	* interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, com-	
	mi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive	
	modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui al-	
	la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno	
	2016, n.112, e successive modificazioni;	
	* interventi e prestazioni sanitarie;	
	* prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presiden-	

	te del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato	
	nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e succes-	
	sive modificazioni;	
	* educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-	
	si della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifica-	
	zioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con	
	finalità educativa;	
	* formazione universitaria e post-universitaria;	
	* ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	* organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-	
	resse sociale, culturale o religioso;	
	* alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle	
	Infrastrutture del 22 Aprile 2008, e successive modificazio-	
	ni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale tem-	
	poraneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, cul-	
	turali, formativi o lavorativi;	
	* Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-	
	menti o prodotti di cui alla legge 19/08/2016 n. 166 e suc-	
	cessive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servi-	
	zi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di inte-	
	resse generale a norma del presente articolo.	
	La Fondazione, in via esemplificativa e non esaustiva, espli-	
	cita le attività di interesse generale, mediante:	
	- La gestione, diretta e indiretta, di strutture e servizi	
	di natura sanitaria, socio-sanitaria e sociale;	

	- Lo sviluppo di percorsi di ricerca, formazione e di ascol-	
	to dei sempre mutevoli bisogni di salute e, conseguentemen-	
	te, di sempre nuove risposte assistenziali e di nuove e più	
	efficaci metodiche e strumenti tecnico-scientifici a benefi-	
	cio di persone svantaggiate;	
	- Il sostegno a progetti attinenti la sostenibilità, l'e-	
	quità e l'inclusione sociale, i nuovi scenari di relazioni,	
	la salute, lo sviluppo e l'accessibilità delle tecnologie e	
	dell'innovazioni scientifiche, l'equità intergenerazionale e	
	le pari opportunità.	
	Per il conseguimento delle finalità istituzionali la Fonda-	
	zione può compiere tutti gli atti e concludere tutte le ope-	
	razioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, indu-	
	striale e finanziaria, purchè rientranti negli scopi istitu-	
	zionali e volti a realizzare attività istituzionali, o stru-	
	mentali.	
	Sempre a tal fine la Fondazione può liberamente aderire ad	
	altri ETS, favorire la costruzione e/o costruire Reti asso-	
	ciative, stipulare accordi con organizzazioni ed Enti, pub-	
	blici e privati, Istituzioni Universitarie e/o Scolastiche,	
	finanziare attività esterne o progetti, costituire o parteci-	
	pare a società strumentali.	
	La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codi-	
	ce, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richie-	
	sta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non	

	corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di	
	interesse generale e nel rispetto dei principi di verità,	
	trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e	
	con il pubblico; il Consiglio di amministrazione può approva-	
	re un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi	
	contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed ero-	
	gazioni liberali per le finalità della Fondazione.	
	Articolo 4	
	Attività diverse, secondarie e strumentali	
	La Fondazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6	
	del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazio-	
	ni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra-	
	riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività	
	di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti	
	stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel presente arti-	
	colo. Il Consiglio di Amministrazione è delegato ad indivi-	
	duare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al	
	periodo precedente.	
	Articolo 5	
	Patrimonio	
	---Il patrimonio della Fondazione è costituito:	
	- dal fondo di dotazione costituito dai beni - mobili, immo-	
	bili e titoli - conferiti dal fondatore;	
	- dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi ti-	

	tolo alla Fondazione;	
	- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa	
	destinazione ad incremento del patrimonio;	
	- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Sta-	
	to, da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici e/o privati;	
	- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e	
	dalle attività della Fondazione medesima;	
	- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, stru-	
	mentali e connesse.	
	---Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimen-	
	to più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverran-	
	no alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo	
	dei beni strumentali di cui dispone, anche mediante l'eserci-	
	zio diretto o indiretto delle corrispondenti attività econo-	
	miche.	
	---La Fondazione potrà infine richiedere mutui e finanziamen-	
	ti anche a medio termine, per poter finanziare le proprie at-	
	tività istituzionali.	
	---La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiret-	
	to, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capi-	
	tale durante la vita dell'ente in favore di amministratori,	
	lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la	
	distribuzione non siano imposte per legge ovvero siano effet-	
	tuate a favore di enti che, per legge, statuto o regolamen-	
	to, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgo-	

	no la stessa attività ovvero altre attività istituzionali di-	
	rettamente e specificamente previste dalla normativa vigen-	
	te.	
	Potrà essere previsto un rimborso spese agli amministratori	
	e agli altri membri degli organi della Fondazione, esclusiva-	
	mente in funzione dell'attività svolta all'interno della Fon-	
	dazione e preventivamente autorizzate.	
	Articolo 6	
	Volontari	
	---La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle pro-	
	prie attività dell'opera di volontari.	
	---Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono atti-	
	vità in favore della Fondazione mettendo a disposizione il	
	proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gra-	
	tuito senza fini di lucro neanche indiretto.	
	---I volontari devono essere iscritti in apposito Registro	
	dei Volontari. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i	
	propri volontari.	
	Articolo 7	
	Esercizio finanziario	
	---L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1° gennaio e	
	termina il 31 dicembre di ciascun anno.	
	---Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Ammini-	
	strazione approva il bilancio di esercizio, redatto in con-	
	formità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo	

	Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio so-	
	ciale.	
	Articolo 8	
	Organi ed uffici della Fondazione	
	---Sono organi della Fondazione:	
	- il Presidente della Fondazione;	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Segretario Generale, qualora nominato;	
	- il Comitato Scientifico, qualora nominato;	
	- l'Organo di Controllo;	
	- l'Organo incaricato della revisione legale dei conti nelle	
	ipotesi di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore.	
	Articolo 9	
	Presidente	
	---Il Presidente ha la legale rappresentanza della fondazio-	
	ne con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione	
	della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori de-	
	terminandone le attribuzioni.	
	---Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione	
	a maggioranza e previo gradimento dell'Arcivescovo Metropolita	
	ta della Diocesi di Catanzaro-Squillace.	
	---Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	---Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del	
	consiglio di amministrazione e presiede ai rapporti con le	

		autorità e le pubbliche amministrazioni.	
	---	Il presidente firma gli atti e quanto occorra per l'espli-	
		cazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorve-	
		glia il buon andamento amministrativo della fondazione; cura	
		l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora	
		si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni procedi-	
		mento opportuno, sottoponendolo a ratifica del consiglio di	
		amministrazione.	
	---	In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa	
		le veci, se nominato, il Vice Presidente o il consigliere di	
		amministrazione più anziano di età.	
		Articolo 10	
		Consiglio di Amministrazione - composizione e compiti	
	---	Il consiglio di amministrazione è formato da cinque mem-	
		bri scelti dall'Arcivescovo pro-tempore della Diocesi di Ca-	
		tanzaro - Squillace, con la specificazione che, per onorare	
		la memoria del Fondatore Don Edoardo VARANO, uno dei cinque	
		membri, (per i primi 3 mandati) dovrà essere scelto tra i di-	
		scendenti, se esistenti, della sorella del Fondatore, signo-	
		ra VARANO Annina, o tra le persone indicate dai discendenti	
		per come sopra individuati.	
	---	La scelta dei componenti è da effettuarsi preferibilmen-	
		te tra persone in possesso di adeguata e comprovata profes-	
		sionalità ed esperienza, giuridica, amministrativa e sanita-	
		ria avuto riguardo alle finalità della Fondazione.	

	Le cariche sono gratuite.	
	---I consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.	
	---I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese ove abbiano la loro residenza fuori dal Comune ove si svolge la riunione del Consiglio.	
	---I membri del Consiglio di Amministrazione investiti da speciali incarichi (ad esempio la carica di Segretario Generale o incarichi di natura professionale) potranno essere retribuiti nella misura che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione.	
	---Al consiglio di amministrazione spetta:	
	- l'amministrazione straordinaria della fondazione;	
	- di nominare eventuali Vice presidente, il Segretario Generale, i membri del Comitato Scientifico, l'Organo di Controllo e l'organo incaricato della revisione legale dei conti, tra quelli proposti dal Presidente della Fondazione, determinandone la durata dell'incarico e il compenso;	
	- di approvare entro il mese di ottobre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo;	
	- di curare la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché la ripartizione delle rendite annuali del bilancio fra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della fondazione;	
	- di approvare eventuali regolamenti interni.	

	---Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare alcune del-	
	le sue funzioni ad uno o più consiglieri.	
	--- Nel caso in cui uno o più consiglieri dovessero venir me-	
	no e/o rinunciare all'incarico l'Arcivescovo Metropolita di	
	Catanzaro - Squillace provvederà a sostituirli tenendo conto	
	dei requisiti sopra descritti.	
	Articolo 11	
	Consiglio di Amministrazione - Convocazione	
	---Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e -	
	in caso di urgenza - almeno un giorno prima, e con l'invio	
	dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordi-	
	naria almeno due volte l'anno e straordinariamente ogni qual-	
	volta il presidente lo giudichi necessario o su richiesta di	
	almeno metà dei consiglieri, anche fuori dalla sede della	
	fondazione, purché in Italia.	
	---Nell'avviso di convocazione viene indicato il giorno e	
	l'ora di una prima e di una seconda eventuale convocazione.	
	---La seconda convocazione non può essere fissata nello stes-	
	so giorno della prima.	
	---La prima convocazione è valida se sono presenti la metà	
	più uno dei componenti. La seconda convocazione qualunque	
	sia il numero dei consiglieri presenti. Le deliberazioni de-	
	vono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In ca-	

	so di parità prevale il voto del Presidente.	
	---La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive del	
	Consiglio di Amministrazione, senza giustificato e comprova-	
	to motivo, può essere causa di decadenza dalla carica, accer-	
	tata e declarata dal Consiglio, il quale provvederà alla so-	
	stituzione del Consigliere.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svol-	
	gere anche per audioconferenze o videoconferenze, a condizio-	
	ne che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di	
	buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.	
	---I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministra-	
	zione devono essere trascritti in ordine cronologico su appo-	
	siti registri regolarmente bollati e numerati in ogni pagina.	
	Articolo 12	
	Segretario Generale	
	---Il Segretario Generale è, eventualmente, nominato dal Con-	
	siglio di Amministrazione, anche al di fuori dei suoi compo-	
	nenti, che stabilisce la natura, la durata dell'incarico e	
	l'eventuale emolumento.	
	---Il Segretario Generale è il responsabile operativo del-	
	l'attività della Fondazione.	
	---In particolare, il Segretario Generale:	
	- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed	
	alla organizzazione e promozione delle singole iniziative,	
	predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concre-	

	ta attuazione;	
	- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deli-	
	berazioni del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti	
	del Presidente.	
	---Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministra-	
	zione e, qualora non ne faccia parte, non ha diritto di voto.	
	Articolo 13	
	Comitato Scientifico	
	---Il Comitato Scientifico, se nominato, è presieduto dal	
	Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impe-	
	dimento, da un membro del Consiglio di Amministrazione nomi-	
	nato dal Consiglio.	
	---Di esso fa parte di diritto il Segretario Generale della	
	Fondazione ed il Presidente ed è composto da tre a cinque	
	membri.	
	---I componenti stessi durano in carica tre anni e possono	
	essere riconfermati.	
	---Il Comitato Scientifico ha il compito di elaborare e pro-	
	porre al Consiglio di Amministrazione i programmi delle atti-	
	vità di istruzione, formazione, qualificazione ed aggiorna-	
	mento professionale.	
	---Propone al Consiglio di Amministrazione le iniziative cul-	
	turali che ritiene opportune.	
	---Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte al-	
	l'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente	

	della Fondazione lo ritenga opportuno, o su richiesta di al-	
	meno un terzo dei componenti del Collegio stesso.	
	---Le riunioni del Comitato Scientifico si possono svolgere	
	anche per audioconferenze o videoconferenze, alle condizioni	
	di cui al precedente articolo 10 per il Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Articolo 14	
	Organo di controllo	
	---L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Ammini-	
	strazione, ad eccezione del primo nominato direttamente dal-	
	l'esecutore testamentario, e dura in carica 3 (tre) eserci-	
	zi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo e-	
	sercizio ed è rieleggibile.	
	---Può essere monocratico oppure formato da tre membri. In	
	tale caso costituisce un Collegio il cui presidente viene e-	
	letto dall'organo che procede alla sua nomina.	
	---L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge	
	e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammi-	
	nistrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizza-	
	tivo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funziona-	
	mento.	
	---I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsia-	
	si momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispe-	
	zione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Con-	
	siglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o	

		su determinati affari.	
	---	L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monito-	
		raggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristi-	
		che e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio	
		sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in confor-	
		mità alle linee guida previste dalla legge. il bilancio so-	
		ciale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Orga-	
		no di Controllo.	
	---	L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto)	
		alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.	
		Articolo 15	
		Revisione Legale dei Conti	
	---	Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministra-	
		zione nomina un Revisore Legale dei Conti.	
	---	L'organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi, si-	
		no all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo eserci-	
		zio della sua carica e può essere rinominato.	
	---	Il Revisore:	
	-	esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigen-	
		ti per i revisori dei conti;	
	-	agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli	
		organi sociali;	
	-	può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministra-	
		zione;	
	-	referisce annualmente all'Assemblea con relazione.	

	---	La revisione legale dei conti può essere affidata all'Or-
		gano di Controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto
		composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.
	Articolo 16	
	Albo dei Benemeriti e dei sostenitori	
	---	Presso la fondazione potrà essere istituito l'Albo dei So-
		stenitori e l'Albo dei Benemeriti; nel primo verranno iscrit-
		ti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione,
		gli enti pubblici e/o privati, nonché le persone fisiche e/o
		giuridiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini
		statutari; nel secondo verranno iscritti, previa deliberazio-
		ne del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e/o
		giuridiche di elevato spessore morale e culturale che porti-
		no lustro alla Fondazione con il loro operato.
	---	I Benemeriti potranno dotarsi di una organizzazione inter-
		na, riunendosi in assemblea e nominando un rappresentante co-
		mune che potrà interagire con il Consiglio di Amministrazio-
		ne della Fondazione al fine di rendersi promotore di inizia-
		tive di rilevanza sociale per la Fondazione stessa.
	Articolo 17	
	Estinzione della Fondazione	
	---	In caso di estinzione della Fondazione per qualunque cau-
		sa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Con-
		siglio di Amministrazione, che nominerà uno o più liquidato-
		ri, determinandone i poteri, ad altri enti che perseguano fi-

[illegible]

[illegible]